

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUFFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1979

Applicazione del regio decreto-legislativo 14 maggio 1946, n. 384,
sullo sfollamento e riduzione delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — In base al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sulla riduzione delle Forze armate e conseguente sfollamento dei quadri ufficiali, un certo numero di questi ultimi in servizio permanente era collocato in congedo, nella posizione di « riserva », parte a domanda e parte d'autorità.

Per la grande maggioranza degli ufficiali il provvedimento aveva attuazione il 2 giugno 1947.

Secondo l'articolo 1 della legge suddetta lo sfollamento avveniva « in base alle disposizioni vigenti » che, a quella data, erano previste dalle leggi n. 369 e n. 370 del 9 maggio 1940.

L'articolo 2 della legge n. 384 del 1946 stabiliva che lo sfollamento avveniva di « autorità » per coloro che, pure essendo stati discriminati, avevano avuto punizioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

Per i casi più gravi era attuata la sanzione della radiazione dai ruoli.

Ai fini dell'avanzamento nella posizione di « riserva », le leggi del 1940, richiamate dall'articolo 1 della legge n. 384 del 1946, stabilivano che gli sfollati, se meritevoli ed idonei, avevano diritto a due valutazioni e promozioni, mantenendo però il trattamento economico pensionistico spettante al grado con il quale avevano lasciato il servizio.

Era questo un riconoscimento, almeno morale, molto apprezzato nelle Forze armate.

Tutto si sarebbe svolto regolarmente se non si fosse verificato il fatto che, dall'8 settembre 1943 al 1° luglio 1947, erano state sospese le promozioni, con la conseguenza che tutti gli ufficiali in turno di promozione e collocati nella « riserva » il 2 giugno 1947 ebbero la pensione del grado inferiore a quello che rivestivano a tale data.

Il danno economico era ed è ancora sensibilissimo, ma a questo bisogna aggiungere che con l'avvento delle nuove leggi (la n. 113 del 1954, che istituiva la posizione « ausiliaria », e la n. 1137 del 1955, che prevedeva

la valutazione, per l'avanzamento degli ufficiali della « riserva », soltanto al grado superiore a quello con il quale avevano lasciato il servizio permanente) venivano modificate le leggi nn. 369 e 370 del 1940 che erano state alla base del decreto n. 384 del 1946.

Dato il giuoco degli annuari e delle anzianità, gli ufficiali più anziani o con maggiore anzianità, che avevano i requisiti, potevano beneficiare fino al 12 novembre 1955 (data di entrata in vigore della legge n. 1137 del 1955) di due valutazioni e, se idonei, di due promozioni, mentre i più giovani o con minore anzianità non ebbero la seconda valutazione perchè, essendo passati nella « riserva » con il decreto n. 384 del 1946, non potevano più essere presi in esame in base alla nuova legge n. 1137 del 1955 che istituiva l' « ausiliaria ».

A questo punto veniva alterato completamente quanto costituiva incentivazione, previsto dal decreto n. 384 del 1946, per coloro che avevano presentato domanda e, se valutati idonei, conseguita la sola prima promozione tra il 1° luglio 1947 ed il 12 novembre 1955.

È chiaro che chi aveva chiesto lo sfollamento a domanda aveva fatto un valutazione dei vantaggi e svantaggi e si era regolato in conseguenza per la fine del rapporto di servizio.

Fra questi, i più giovani, o meno anziani, erano sacrificati sul piano morale per non potere conseguire la seconda promozione, alla quale potevano legittimamente aspirare sia per i precedenti di servizio, sia per non avere subito punizioni od avere ombre per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 e per molti — soprattutto giovani — per avere continuato a combattere in patria negli anni 1943-1944-1945 sul fronte sud e nella Resistenza, conseguendo ferite, mutilazioni, ricompense al valore militare.

È inevitabile che fra gli sfollati a domanda quelli con tali requisiti si considerano « ingannati » dallo Stato, perchè questo, mentre impone l'osservanza delle di-

sposizioni più favorevoli ai lavoratori e condanna i datori di lavoro che non le osservano, nel caso in questione è stato il primo ad operare in senso contrario alle leggi nn. 369 e 370 del 1940 richiamate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 384 del 1946.

Basta pensare alla difformità di criteri impiegati alla ripresa delle promozioni il 1° luglio 1947 e più avanti.

I reduci dalla prigionia ottennero l'anzianità che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in patria.

Coloro invece che continuarono a fare la guerra negli anni 1943-1944-1945, se aventi anzianità per essere valutati e promossi, ma destinati allo sfollamento, ottennero la promozione secondo la data del 1° luglio 1947 e quindi lasciarono il servizio, in data 2 giugno 1947, con un grado in meno.

Più grave la situazione dei tenenti colonnelli che avrebbero dovuto essere colonnelli e quindi, per effetto delle leggi successive, avere il trattamento dell'alta dirigenza.

Gli ufficiali sfollati sotto la data del 2 giugno 1947 ottennero metà dell'indennità di buonuscita dovuta al personale civile e militare, in quanto ventotto giorni dopo l'indennità venne raddoppiata; eppure il Ministero della difesa sapeva dell'aumento ed i fondi presso l'ENPAS erano stati costituiti anche con il contributo degli sfollati con il risultato finale di avere avviato un movimento di danno a carico degli sfollati ed un illecito arricchimento a favore di altri.

Si potrebbe concludere che si è fatto di tutto per creare ed alimentare malcontento.

Si potrebbe continuare a prendere in esame tutti gli aspetti della posizione degli ufficiali sfollati e metterla a raffronto con i benefici concessi ai colleghi che oggi lasciano il servizio.

La differenza è enorme, ma il problema per gli sfollati a domanda è essenzialmente morale ed è quello del secondo avanzamento nella « riserva » se idonei.

Problema morale perchè tutta la legislazione successiva al decreto n. 384 del 1946

ha inteso solo correggere, attenuandone la portata, i provvedimenti discriminatori adottati a carico degli sfollati di autorità ed annullando anche quelli di radiazione dai ruoli nei casi più gravi.

Basta esaminare le leggi: 26 aprile 1945, n. 294, 7 marzo 1948, n. 648, 23 febbraio 1952, n. 93, 18 marzo 1968, n. 250, per convincersi che invece nulla è stato fatto per correggere le conseguenze derivanti da anomalie interpretative in danno degli sfollati il cui comportamento non ha determinato provvedimenti discriminatori o punizioni di alcun genere.

Il presente disegno di legge prevede la seconda valutazione a favore degli ufficiali meritevoli che, sfollati a domanda nonostante le promesse due valutazioni, ne ottennero una sola.

Niente spese per l'erario, niente danno alle Forze armate, nè agli ufficiali in servizio, ma provvedimento riparatore anche se attuato con tanto ritardo.

Il morale della categoria che si battè per l'Italia, dal 1911 al 1945, ne sarebbe grandemente elevato.

Si tratta di ufficiali con il petto pieno di medaglie con notevoli motivazioni di ricompense al valore militare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ufficiali cessati dal servizio a seguito dell'applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sullo sfollamento e riduzione delle Forze armate, già valutati ai fini dell'avanzamento al grado superiore e promossi, possono essere sottoposti ad una seconda valutazione, come previsto dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

Se idonei, saranno promossi al grado superiore con anzianità anteriore di un giorno alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Le disposizioni anzidette non comportano corresponsione di assegni di qualsiasi genere.